ALLEGATO A

REGOLAMENTO SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali e definizioni

1. L'Università degli Studi di Genova, di seguito indicata come "Università", nel rispetto dei propri fini istituzionali e in conformità ai principi generali del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo di società di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi in contesti innovativi derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca.

2. Gli scopi delle attività da esse condotte devono comunque essere riconducibili ad uno o più dei seguenti obiettivi:

   a) essere finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca per le attività di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) n. 1 del Decreto Legislativo n. 297/99;
   b) favorire il contatto tra le strutture di ricerca dell'Università, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e di diffondere nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali;
   c) integrare la missione formativa e di ricerca dell'Università, promuovendo lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, favorendo nuove attività di impresa originate da attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi realizzati presso le proprie strutture di ricerca, e assumendo una funzione di stimolo delle attività imprenditoriali generate dalle proprie strutture.

3. Si definiscono "Spin off universitari" le società aventi le finalità sopra specificate e costituite su iniziativa dell'Università, o del personale universitario di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 297/99, o che prevedono il coinvolgimento dell'Università in termini di capitale sociale o del personale universitario sia in termini di partecipazione al capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

4. Il supporto alle iniziative di spin off viene favorito dall'Università attraverso le seguenti azioni:

   a) definizione di una politica di sostegno a favore degli spin off, in raccordo con le parti interessate del territorio;

b) sensibilizzazione del personale dell'Università e dei dottorandi e assegnisti di ricerca verso iniziative di spin off;
c) sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori;
d) predisposizione di percorsi privilegiati per la partecipazione del personale dipendente alle società spin off.

5. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la costituzione e la partecipazione dell'Università, del personale universitario e di altri soggetti agli spin off universitari, nonché i rapporti tra Università e spin off.

6. Nel testo del presente Regolamento la locuzione "personale universitario" designa i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 297/99: professori e ricercatori universitari, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca.
La locuzione "personale docente" designa i soggetti di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 – Commissione tecnica

1. E' istituita una Commissione tecnica, composta da un massimo di sette componenti di comprovata qualificazione ed esperienza ed appartenenti all'Università degli Studi di Genova, nominati dal Rettore. Il Coordinatore della Commissione è individuato nella persona del Delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico.

2. La Commissione tecnica:

a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università in materia di spin off;
b) verifica per ogni proposta di spin off universitario l'assenza di un possibile conflitto di interesse, inteso come situazione in cui il personale universitario e tecnico amministrativo che partecipa in qualità di socio allo spin off, assuma comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per la società spin off arrecando, allo stesso tempo, pregiudizio agli interessi o all'immagine dell'Università;
c) verifica la rispondenza delle proposte di spin off alle norme di legge e del presente Regolamento;
d) fornisce agli Organi di Governo dell'Università:
   - parere in merito all'adeguatezza della proposta di costituzione di uno spin off universitario e dell'annessa documentazione, in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati un'autonoma iniziativa imprenditoriale secondo la procedura indicata all'art. 7, con particolare riguardo alle prospettive di mercato e alla capacità di reperire i necessari finanziamenti pubblici o privati,
   - parere sull'eventuale conferma della qualità di spin off universitario per un periodo determinato,
   - parere sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell'Università al capitale della società stessa,
   - parere sulle convenzioni tra l'Università e le società spin off;
e) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati degli spin off, sulla base della quale presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Università una relazione di

monitoraggio, acquisendo a tal fine il parere delle strutture di ricerca di afferenza dei proponenti e le relazioni sul generale andamento delle attività sociali che gli spin off sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale, dopo la chiusura del bilancio di esercizio, ed ogniqualvolta la Commissione lo richieda;

f) esprime parere in merito alle richieste di partecipazione dell'Università a società spin off costituite da non più di tre anni;

g) valuta, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio, l'opportunità della permanenza dell'Università negli spin off universitari, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione significativa in tale prospettiva;

h) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale universitario rispetto agli spin off e alla rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, specie di quelle di incompatibilità, raccordandosi con gli Organi accademici competenti in materia;

i) svolge ogni altro compito inerente gli spin off non attribuito ad altri organi da norme del presente Regolamento o da altre disposizioni di legge o di Statuto.

3. La Commissione resta in carica tre anni, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 3 – Criteri di valutazione delle proposte di spin off

1. Nella valutazione di ciascuna proposta di spin off, la Commissione – sulla base della documentazione presentata dal proponente o, comunque, da essa anche diversamente acquisita – terrà conto degli elementi di seguito indicati:

   a) congruità degli scopi rispetto ai principi;
   b) origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica;
   c) idea aziendale e carattere innovativo del progetto;
   d) qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
   e) compagine sociale e capitale sociale;
   f) ruolo dei soggetti proponenti e soci;
   g) obbligazioni assunte dall'Università;
   h) piano economico-finanziario e prospettive reddituali (business plan);

   nonché di ogni altro aspetto utile ai fini dell'apprezzamento della validità dell'iniziativa.

TITOLO II – SPIN OFF UNIVERSITARI

Art. 4 – Soggetti proponenti gli spin off universitari

1. La costituzione di spin off universitari può essere proposta dall'Università e dal suo personale universitario.

2. Il personale universitario è ammesso a partecipare allo spin off sia in termini di capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del know how e delle competenze generate in contesto di ricerca.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare al capitale sociale degli spin off

1. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale degli spin off:

   a) il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Genova;
   b) i titolari di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
   c) gli studenti dei corsi di studio, i collaboratori di ricerca, gli specializzandi;
   d) i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca;
   e) persone fisiche, giuridiche ed enti, italiani e non, diversi da quelli indicati ai punti precedenti e interessati alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6 – Partecipazione dell'Università al capitale sociale

1. La partecipazione dell'Università nello spin off, compatibilmente con le risorse disponibili, non può essere superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale della società partecipata. Eccezionalmente tali limiti potranno essere superati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a particolari motivi di convenienza o opportunità.

2. L'apporto dell'Università al capitale dello spin off consisterà in conferimento preferibilmente di beni, concessi in uso, o di denaro, ovvero, quando sia ammesso dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, secondo la normativa vigente.

3. L'onere finanziario derivante dalla partecipazione alla società attraverso il conferimento in denaro graverà sul bilancio dell'Università.

4. La partecipazione dell'Università nello spin off è rappresentata da azioni o quote privilegiate nel ripianamento delle eventuali perdite derivanti dalla gestione sociale e nella ripartizione del capitale in sede di liquidazione, secondo le modalità permesse dalla vigente normativa civilistica per le diverse forme giuridiche societarie. Tale regola potrà concretamente trovare applicazione in sede di definizione dello statuto societario o in accordi parasociali ed è finalizzata a contenere il rischio finanziario derivante per l'Università quale socio in società commerciali.

5. In ogni spin off dell'Università, con apposite clausole contenute nello statuto o in accordi parasociali, deve essere in tutti i casi garantito che:

   a) trovino applicazione le norme del presente Regolamento;
   b) l'oggetto sociale statutario sia coerente con gli ambiti di attività di ricerca della struttura di riferimento;
   c) la società sia amministrata da un organo pluripersonale;

d) in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci sia garantito all'Università il diritto di prelazione. Lo statuto dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli organi sociali, qualora la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci;

e) sia previsto l'obbligo da parte dello spin off di fornire una relazione semestrale sulla gestione da sottoporre alla valutazione della Commissione tecnica;

f) sia prevista la possibilità di nomina di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione;

g) sia previsto il diritto di recesso in qualunque momento con preavviso di sei mesi nei casi di cui all'art. 15, comma 2;

h) sia previsto per l'Università, in attuazione dell'art. 15, comma 1, il diritto di dismettere al termine del periodo stabilito la propria partecipazione con obbligo dei soci di rilevare la quota dell'Università o di trovare un acquirente terzo, attribuendo alla quota un valore pari al valore di conferimento ovvero al maggior valore legato alla valorizzazione del contributo di conoscenze, del supporto logistico e organizzativo e dell'investimento economico fornito allo spin off e alla tutela della capacità inventiva e del know how sviluppati presso l'Università, ivi incluse le prospettive della loro futura valorizzazione. Tale valore dovrà essere concordato tra le parti o, in assenza di accordo, determinato attraverso una perizia effettuata da un esperto scelto concordemente tra le parti (Università e gli altri soci interessati) ovvero da un collegio formato da due esperti nominati ognuno da ciascuna delle parti ed un terzo nominato concordemente dai primi due.

Art. 7 – Procedura di costituzione degli spin off universitari

1. La procedura di costituzione degli spin off universitari o di riconoscimento della qualifica di spin off delle società già costituite da non più di un anno si articola nelle seguenti fasi:

a) la proposta di costituzione o di riconoscimento di spin off, sottoscritta da uno o più dei soggetti indicati nel precedente art. 4, è inviata all'Università degli Studi di Genova corredata dalla delibera della struttura di riferimento, dalla proposta di convenzione e da un progetto imprenditoriale.
Il progetto imprenditoriale deve contenere:
1) gli obiettivi,
2) il piano finanziario,
3) le prospettive economiche ed il mercato di riferimento,
4) il carattere innovativo del progetto,
5) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto,
6) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off,
7) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta dell'Università,
8) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Ateneo,
9) statuto, atto costitutivo e degli ulteriori eventuali contratti, redatti sottoforma di proposta in caso di spin off ancora da costituirsi,

10) l'indicazione dei soci e della ripartizione del capitale sociale,
11) un elenco dei membri degli organi sociali della società spin off proposti dal proponente, diversi da quelli che debbono essere designati dall'Università.

La delibera deve essere fondata su adeguati accertamenti circa:
1) la compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura,
2) l'interesse a sostenere lo spin off,
3) l'eventuale disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari,
4) l'assenso, ove prescritto, a che i soggetti di cui all'art. 4 svolgano attività quale socio d'opera o collaboratore occasionale nello spin off, previa richiesta di autorizzazione all'organo competente con esposizione del prevedibile impegno orario di ciascuno nella costituenda società ed illustrazione della compatibilità con i loro doveri all'interno della struttura stessa,
5) i compensi o i rimborsi richiesti per la concessione delle attrezzature e dei servizi necessari di cui al punto 3), determinati in modo analitico o forfettario,
6) la proposta di convenzione con i soggetti promotori del costituendo spin off, contenente i termini dei rapporti con l'Università.

b) L'Ufficio competente della Direzione Generale procede alla verifica documentale dell'istanza e della delibera di approvazione della struttura di appartenenza dei proponenti.

c) L'istanza e la relativa documentazione vengono trasmesse alla Commissione tecnica dell'Università.

d) La Commissione potrà chiedere ai proponenti l'integrazione della documentazione presentata con quanto essa reputi utile alla migliore valutazione del progetto.

e) La Commissione, esaminata la documentazione, per ciascuna proposta di spin off, formula i pareri di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) e li trasmette agli Organi di Governo entro 30 giorni.

f) Il Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisiti i pareri della Commissione tecnica, approva, previo parere favorevole del Senato Accademico, di confermare alla società la qualità di spin off per un periodo da stabilire.
Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'eventuale concessione di spazi ad uso esclusivo della società spin off.

g) Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre in merito all'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin off, determinandone le modalità e la misura e vagliando l'idoneità delle clausole statutarie atte a garantire l'interesse dell'Università alla corretta gestione degli spin off. La convenzione viene quindi firmata dal Rettore e dal legale rappresentante dello spin off o da tutti i soci promotori, e, dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese, ratificata dal legale rappresentante dello spin off.

2. Al termine di ogni esercizio, la società spin off è tenuta a trasmettere all'Università copia dei bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale o dell'eventuale organi di revisione legale dei conti.

3. La Commissione tecnica verificherà annualmente la permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello spin off universitario, valutando, tra l'altro:

   a) la persistenza della compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
   b) l'evidenza di attività pertinenti alla ricerca;
   c) l'assenza di conflitti di interesse e di attività in concorrenza con l'attività di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'Università, anche su segnalazione dei Dipartimenti coinvolti.

4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Etico dell'Università, i soggetti proponenti non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione della società spin off.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO E TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 8 – Personale docente a tempo pieno

1. I docenti proponenti l'attivazione degli spin off universitari dovranno impegnarsi ad acquisire una partecipazione individuale non inferiore al 5% al capitale delle relative società e dovranno impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello spin off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i docenti componenti delle Commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i componenti del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere o mantenere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off, del quale non sia socio o proponente, dall'Ateneo di appartenenza.

3. Il personale docente a tempo pieno che intende svolgere attività retribuita a favore di uno spin off universitario, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di tale attività.

4. Il personale docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off universitario deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

5. Il personale docente a tempo pieno può svolgere le attività di cui al presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il Direttore del Dipartimento di afferenza vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando alla Commissione tecnica eventuali situazioni di incompatibilità. Qualora la compatibilità non sussista, il docente socio o non socio, a meno che non opti per il tempo definito, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione societaria.

6. E' fatto divieto al personale docente che partecipa allo spin off di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

7. Il personale docente a tempo pieno che partecipa in qualità di socio a uno spin off universitario può essere nominato componente del consiglio di amministrazione dello spin off. Il personale docente a tempo pieno non socio, previa designazione, può partecipare agli organi di governo della società quale rappresentante dell'Università.
   Il personale docente a tempo pieno può assumere la carica di Amministratore Delegato e/o Presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, L. n. 240/2010 e dal D.M. n. 168/2011.

8. In ogni caso i docenti in servizio non possono essere autorizzati a costituire spin off universitari, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'Ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

Art. 9 – Personale docente a tempo definito

1. Il personale docente a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività di cui all'art. 8 del presente Regolamento, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 8, il personale docente a tempo definito può assumere la carica di Amministratore Delegato e/o Presidente operativo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, L. n. 240/2010.

Art. 10 – Personale tecnico amministrativo

1. Il personale tecnico amministrativo partecipante ad uno spin off universitario dovrà impegnarsi ad acquisire una partecipazione individuale non inferiore al 5% del capitale delle relative società e dovrà impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello spin off, la propria partecipazione azionaria o le proprie quote.

2. E' fatto divieto al personale tecnico amministrativo che partecipa allo spin off di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca istituzionale, nonché con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolte dall'Università.

3. Il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita di natura occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011 e ss. mm. ii., sentito il responsabile della struttura di appartenenza, ferma restando la possibilità di richiedere il collocamento a tempo parziale con percentuale non superiore al 50%.

4. Il personale tecnico amministrativo può essere altresì nominato componente del consiglio di amministrazione dello spin off a seguito di nomina assembleare, previa autorizzazione del Direttore Generale, purché ciò non interferisca con il puntuale svolgimento dell'attività lavorativa a favore dell'Università, secondo quanto verificato con cadenza annuale dalla Commissione tecnica, tenuto conto degli elementi forniti dal responsabile della struttura di appartenenza. A tal fine, il dipendente deve comunicare all'Università la propria nomina nel consiglio di amministrazione dello spin off.

Art. 11 – Compensi al personale docente e tecnico amministrativo

1. Al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, la società spin off è tenuta a comunicare all'Università i compensi corrisposti al personale strutturato che abbia svolto per essa attività retribuita.

2. Sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente comma, la società spin off è tenuta a versare all'Università una quota pari al 10% del compenso lordo corrisposto al personale strutturato quale corrispettivo per la prestazione lavorativa svolta, decurtata dal compenso stesso. L'importo di tale quota sarà suddiviso in parti uguali tra la struttura di afferenza e l'Amministrazione centrale. La quota dell'Amministrazione centrale andrà a costituire un apposito fondo e reinvestito in attività per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, comprese future partecipazioni a società spin off.

Art. 12 – Assegnisti di ricerca e dottorandi

1. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività in favore degli spin off, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, compatibilmente con le attività loro assegnate e previa autorizzazione, rispettivamente del Direttore del Dipartimento, sentito il responsabile scientifico, e del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV – RAPPORTO TRA UNIVERSITA' E SPIN OFF

Art. 13 – Rapporti tra Università e spin off

1. I rapporti tra l'Università e ciascuno spin off universitario sono regolati da apposite convenzioni, che disciplinano l'utilizzo di spazi, attrezzature, personale, diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Art. 14 – Servizi agli spin off

1. A favore degli spin off universitari possono essere messi a disposizione i seguenti servizi, a condizioni da stabilire di volta in volta tra le parti e nell'ambito delle attività programmate dall'Ateneo, quali, a titolo esemplificativo:

   a) attività di formazione mirata sull'attività imprenditoriale e di trasferimento tecnologico,
   b) attività di promozione e presentazione attraverso canali ufficiali dell'Università e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali,
   c) divulgazione e promozione attraverso il sito web di Ateneo,
   d) partecipazione ad un evento annuale organizzato dall'Università con l'obiettivo specifico di promozione delle proprie società spin off,
   e) possibilità di promozione attraverso messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi,
   f) inserimento nelle reti tematiche gestite da Confindustria e Camera di Commercio in virtù delle convenzioni in atto con l'Università,
   g) agevolazioni nell'utilizzo delle attrezzature del Dipartimento di afferenza attraverso la stipula di accordi ad hoc,
   h) possibilità di partecipazione congiunta con il Dipartimento di afferenza a progetti nazionali, europei ed internazionali che prevedano il coinvolgimento di PMI,
   i) servizio di incubazione in sedi individuate presso i Dipartimenti e/o presso i Poli decentrati,
   j) possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate di tipo finanziario-contabile concordate dall'Università con studi di commercialisti,
   k) possibilità di usufruire di eventuali condizioni agevolate concordate dall'Università con gli studi di consulenza in proprietà industriale per il deposito di domande brevettuali.

Art. 15 – Durata del rapporto tra Università e spin off

1. Sia la partecipazione dell'Università al capitale delle società spin off, sia la permanenza degli spin off all'interno delle strutture dell'Università stessa, sono deliberate per un termine non eccedente i 3 anni e sono comunque subordinate al permanere delle condizioni che le hanno rese inizialmente ammissibili. Alla scadenza del termine stabilito, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità ovvero di vincoli normativi o di finanziamento, previo parere della Commissione tecnica, potrà confermare alla società la qualità di spin off, per un periodo determinato.

2. Qualora, sulla base di informative rese dalla Commissione tecnica, o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso la partecipazione allo spin off, o risulti che l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi dell'Università sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte della società spin off, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo spin off o l'uscita dello spin off dalle strutture universitarie, stabilendone condizioni e termini.

Art. 16 – Utilizzo del nome e marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova"

1. Agli spin off universitari è concessa la facoltà di utilizzare il nome e il marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova", sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università.

2. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che lo spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

Art. 17 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo spin off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo spin off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo spin off medesimo. Il relativo utilizzo sarà disciplinato da apposita convenzione tra l'Università e la società spin off.

Art. 18 – Fondo spin off

1. Per le attività previste dal presente Regolamento è istituito il Fondo spin off dell'Università.

2. Su tale Fondo graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione amministrativa complessiva del sistema universitario degli spin off.

3. Su tale Fondo verrà altresì accantonato annualmente l'eventuale utile percepito dall'Università al termine di ciascun esercizio e la quota del 5% sui corrispettivi lordi percepiti dal personale strutturato che svolge attività lavorativa retribuita nello spin off, di cui all'art. 11 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, le società costituite da oltre un anno possono presentare domanda di riconoscimento quali spin off universitari secondo la procedura di cui all'art. 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le vigenti norme in materia di spin off.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il "Regolamento spin off dell'Università degli Studi di Genova", emanato con D.R. n. 219 del 19.4.2011 è abrogato.